

## **Sentenza n. 90 depositata il 5 maggio 2021**

**Materia:** Funzioni amministrative regionali e Enti locali

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione **degli artt. 2,3,51, primo comma, 97, e 118 della Costituzione**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** **Legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n.13** (Legge di Stabilità regionale 2019), **artt. 4, commi 8 e 53, e 21, commi 1 e 21**

**Esito:** Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - promossa in relazione agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, Cost. - **dell'art.21, comma 1**, della l.r. Lazio n.13 del 2018

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - promossa in relazione agli artt. 2,3 e 118, Cost. - **dell'art. 4, comma 8**, della l.r. Lazio n. 13 del 2018

Cessazione della materia del contendere nella questione di legittimità costituzionale - promossa in relazione agli artt. 2,3 e 118, Cost. - **dell'art.21, comma 21**, della l.r. Lazio n.13 del 2018

Cessazione della materia del contendere nella questione di legittimità costituzionale - promossa in relazione agli artt. 2,3 e 118, Cost. - **dell'art. 4, comma 53**, della l.r. Lazio n. 13 del 2018

La legge della Regione Lazio n.13 del 2018 è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri che ha sollevato molteplici questioni di legittimità costituzionale che non sono giunte ad una pronuncia di illegittimità: in un caso per manifesta infondatezza della questione; negli altri casi per motivi procedurali, come l'inammissibilità della questione e la cessazione della materia del contendere.

La Corte ha ritenuto di esaminare congiuntamente, in quanto connesse, le questioni riferentesi all'art.4, comma 8, e all'art. 21, comma 21, della legge regionale impugnata.

**L'art. 4, comma 8, della l.r. n. 13 del 2018** - aggiungendo il comma 3-bis all'art. 26 della l.r. n.34 del 1997 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) - denomina il capitolo relativo ai contributi ivi previsti, facendo riferimento soltanto "*alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo*". Per l'Avvocatura dello Stato, la denominazione dei beneficiari dei contributi avrebbe discriminato le associazioni animaliste iscritte nel Terzo Settore che ne sarebbero rimaste escluse in contrasto con l'art. 5 del d. lgs n.117 del 2017 (codice del Terzo Settore) che consente a tutte le organizzazioni del Terzo Settore di intervenire a tutela degli animali e a prevenzione del randagismo. Pertanto, contrastando la normativa statale (codice del Terzo Settore), la disposizione impugnata avrebbe violato anche gli articoli 2, 3 e 118 della Cost.

L'avvocatura dello Stato ha rivolto analoga censura verso **l'art. 21, comma 21, della l.r. n. 13 del 2018** che, aggiungendo all'art.8 della legge reg. Lazio n.34 del 1997 il comma 7-ter, recita "*la*

*Regione concede, altresì, contributi alle associazioni animaliste di volontariato per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti ; e aggiungendo il comma 7-quater, recita “la Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7-ter”.*

In definitiva, anche **l’art. 21, comma 21, della l.r. n.13 del 2018** sarebbe affetto dal vizio di illegittimità costituzionale, per discriminazione nei confronti delle associazioni animaliste iscritte nel Terzo Settore (da qui l’esame congiunto della Corte sulle questioni), per violazione degli artt. 2, 3 e 118.

In pendenza di giudizio di costituzionalità, **l’art. 16, comma 18, lettera b, numero 3) ha modificato l’art.21 comma 21**, inserendo tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla normativa regionale anche le *“altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l’apporto volontario degli associati”*. A seguito della conseguente rinuncia del Presidente del Consiglio al ricorso verso la disposizione modificata, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento alla medesima disposizione.

La modifica legislativa dell’art. 21, comma 21, sopra richiamata, che ha rimosso dalla esclusione dalla concessione dei contributi le organizzazioni iscritte nel registro del Terzo Settore, ha portato inoltre la Corte a dichiarare manifestamente infondata la questione riferita all’art. **dell’art. 4, comma 8, della l.r. Lazio n. 13 del 2018**, ritenendo, peraltro, la denominazione del capitolo di bilancio riguardante tali contributi priva di portata precettiva e quindi *“inidonea a generare una violazione della Costituzione”*.

E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale anche **sull’art.4, comma 53 della l.r. n.13 del 2018**, laddove dispone che la Regione *“nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo”* .

L’Avvocatura dello Stato ha ritenuto la richiamata disposizione lesiva anch’essa degli artt. 2, 3 e 118, Cost., per il mancato riferimento dell’iscrizione dei soggetti beneficiari dei contributi nel registro unico del Terzo Settore, iscrizione necessaria per i soggetti che sono finanziati tramite pubbliche sottoscrizioni o esercitano attività in convenzione con enti pubblici. Anche in questo caso, successivamente all’impugnativa, è intervenuta l’abrogazione della disposizione impugnata, ad opera dell’art. 11, comma 1, lettera a), della l.r. n.10 del 2019; abrogazione che ha portato il Presidente del Consiglio a rinunciare al ricorso e la Corte a dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il Presidente del Consiglio ha infine impugnato **l’art. 21, comma 1, della l.r. n.13 del 2019** che così recita: *“in attesa di una specifica disciplina della contrattazione collettiva nazionale in merito alla valorizzazione della professionalità degli avvocati degli uffici legali, gli avvocati già in servizio presso la struttura di cui all’art. 553-bis del r.r. 1/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all’Avvocatura regionale, previa apposita selezione tecnico-pratica svolta secondo criteri e modalità da disciplinare nell’ambito del citato r.r. 1/2002, mantenendo la categoria in possesso al momento della selezione”*.

La disposizione impugnata - ritenuta dall'Avvocatura statale lesiva degli artt. 3, 51, primo comma, e 97, Cost., nel prevedere una sorta di concorso interamente riservato al personale in servizio presso l'avvocatura regionale in violazione della regola del pubblico concorso - è stata successivamente abrogata dall'art. **16, comma 18, lettera b), numero 1, della legge della Regione Lazio n. 8 del 2019.**

L'abrogazione della disposizione impugnata avrebbe avuto anch'essa come naturale conseguenza la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della Corte; tuttavia, non essendo la disposizione impugnata contenuta nella relazione allegata alla deliberazione ad impugnare del Presidente del Consiglio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione.